

6.4 Assegni accessori per le pensioni di guerra di prima categoria

Indice:

- a. Assegno di superinvalidità
- b. Indennità di assistenza ed accompagnamento
- c. Assegno di cumulo per la prima categoria
- d. Aumento d'integrazione
- e. Indennità Speciale Annua
- f. Normativa di riferimento

Gli invalidi di guerra di prima categoria, che per legge assumono la denominazione di *grandi invalidi di guerra* (art. 14 del D.P.R. 915/78), in aggiunta alla pensione base, possono aver diritto agli assegni accessori di seguito indicati, commisurati alla gravità delle infermità contratte in guerra o per fatto di guerra.

a. Assegno di superinvalidità

Oltre ai benefici economici il cui importo è correlato all'ascrivibilità della menomazione alla tabella B, ovvero alle categorie previste nella tabella A, con concessione di assegno temporaneo o di trattamento pensionistico, in favore degli invalidi di guerra sono previste altre provvidenze. Tra queste vi è l'assegno di superinvalidità (art. 15, d.p.r. 915/78; art. 100 del d.p.r. 1092/1973), non reversibile di importo diverso a seconda delle lettere cui risultano ascritte le menomazioni accertate (massimo per la lettera A, minimo per la H), così come individuate dalla tabella E .

L'assegno di superinvalidità è in pratica teso ad assicurare all'individuo un minimo decoro e dignità della persona umana che possono essere mantenuti solo mediante terze persone, essendosi concretizzata una menomazione ad elevato potere invalidante del soggetto. Non rileva il fatto che tale assistenza sia prestata da un familiare, in quanto la sua abnegazione e l'impegno profuso nell'assistenza al superinvalido sono suscettibili di ristoro economico.

La non reversibilità del beneficio economico è un elemento che indica la volontà del legislatore non tanto di beneficiare il superinvalido di un'ulteriore gratificazione economica, quanto di reintegrare il danno patrimoniale di chi si sacrifica per accudire il superinvalido.

b. Indennità di assistenza e di accompagnamento

L'art. 6 del D.P.R. 30/12/81, n.834, sostitutivo dell'art. 21 del d.p.r. 915/78, prevede per gli invalidi di guerra "affetti da una delle mutilazioni e/o invalidità contemplate nella tabella E", la liquidazione d'ufficio di una indennità mensile per le necessità di assistenza e per la retribuzione di un accompagnatore. La liquidazione di questa speciale indennità di assistenza assume naturalmente un valore decrescente a seconda della lettera cui è ascritta la superinvalidità (da A ad H). La legge 27/12/2002, n. 288, prevede ulteriori benefici riservati ai "superinvalidi" di guerra.

I pensionati affetti dalle invalidità specificate nelle lettere A), numeri 1), 2), 3), e 4), secondo comma; A-bis); B), numero 1); C); D) ed E), numero 1), della tabella E possono ottenere, a richiesta anche nominativa, un accompagnatore militare in servizio obbligatorio di leva o, secondo le modalità previste dalla L. 8/7/98, n. 230, e dalla L. 6/3/01, n. 64 un accompagnatore del servizio civile. Per la particolare assistenza di cui necessitano gli invalidi ascritti alla lettera A numeri 1), 2), 3), 4) comma secondo e gli invalidi ascritti alla lettera A-bis numero 1), possono chiedere le assegnazioni di altri due accompagnatori militari e, in luogo di ciascuno di questi possono, a domanda, ottenere la liquidazione di un assegno a titolo di integrazione dell'indennità di assistenza e di accompagnamento. La competente autorità militare, in caso di assegnazione del secondo e del terzo accompagnatore, ne darà immediatamente comunicazione alla Ragioneria Territoriale che ha in carico la partita dell'invalido beneficiario, per i provvedimenti di competenza. A decorrere dal 1° gennaio 2003, qualora gli enti preposti non siano in grado di procedere, entro sessanta giorni dalla

ricezione della richiesta, all'assegnazione degli accompagnatori, ai grandi invalidi affetti dalle infermità di cui alle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, e A-bis) della tabella E, che fruiscono di un accompagnatore militare in servizio obbligatorio di leva o di un accompagnatore del servizio civile, compete, in sostituzione, un assegno mensile esente da imposte di 878 euro per dodici mensilità.

c. Assegno di cumulo per la prima categoria

Altra forma di provvidenza economica, non reversibile, è contemplata nel caso in cui l'invalido presenti una menomazione ascrivibile alla I categoria della tabella A ed a questa ne coesistano altre sempre ascrivibili alle categorie della tabella A (art. 16, d.p.r. 915/78). Si tratta dell'assegno di cumulo di infermità il cui importo è indicato nella tabella F ed è commisurato in senso decrescente. Quando con una invalidità ascrivibile alla I categoria coesistono due o più infermità, ai fini dell'assegno di cumulo, si dovrà tener conto della categoria risultante dal complesso di ciascuna di dette infermità cumulate secondo quanto previsto dalla tabella F1 (art. 16, d.p.r. 915/78). Inoltre (art. 3, d.p.r. 834/81), l'assegno per cumulo si aggiunge a quello per superinvalidità, sempreché si tratti di invalidità diverse da quelle che hanno dato titolo all'assegno di superinvalidità. Con la tabella F1 è, invece, previsto un assegno per cumulo di infermità inferiori alla I categoria della tabella A (art. 17, d.p.r. 915/78).

d. Aumento di integrazione per gli invalidi di I categoria

E' una speciale provvidenza concessa, rispettivamente sulla base dell'art. 22 della L. 915/78 e dell'art. 13 della L. 26/01/80, n. 9, agli invalidi di guerra e/o provvisti di pensione o di assegno di prima categoria, per il coniuge e per ciascuno dei figli, purché minorenni o, se di maggiore età, inabili a qualsiasi proficuo lavoro e che convivano effettivamente con il richiedente, ovvero che siano iscritti all'università o ad istituti superiori equiparati, per tutta la durata del corso legale di tali studi e comunque non oltre il ventiseiesimo anno di età.

L'aumento di integrazione è liquidato a decorrere dalla data dell'insorgenza del diritto. Se la domanda è prodotta oltre il termine di un anno dalla predetta data, l'aumento di integrazione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda stessa. I titolari di più pensioni possono conseguire, per ciascun figlio, un solo aumento di integrazione. Se entrambi i genitori siano titolari di pensione o assegno di 1° categoria con o senza assegno di superinvalidità, l'aumento di integrazione è concesso ad uno solo di essi.

e. Indennità speciale annua

Agli invalidi di guerra con riconoscimento della prima categoria è corrisposta una indennità speciale annua pari ad una mensilità del trattamento pensionistico complessivo spettante alla data del primo dicembre di ciascun anno, compresi i relativi assegni accessori (art. 7 del d.p.r. 834/81, sostitutivo del 1° comma dell'art. 25 del d.p.r. 915/78). L'indennità speciale, pari ad una mensilità del trattamento pensionistico complessivo spettante alla data del 1° mese di dicembre, è corrisposta, a domanda, anche agli invalidi di guerra ascritti alle categorie dalla II all' VIII che non svolgano un'attività lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri e che, inoltre, si trovino nelle specifiche condizioni economiche previste (art. 25, comma 2, d.p.r. 915/78).

f. Normativa di riferimento

- ✓ D.P.R. 1092/73
- ✓ D.P.R. 915/78
- ✓ Legge 26/01/80, n. 9
- ✓ D.P.R. 834/81
- ✓ Legge 8/7/98, n. 230
- ✓ Legge 6/3/01, n. 64
- ✓ Legge 27/12/2002, n. 288